

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Congedo* — *Discussione del progetto di legge per provvedimenti speciali di pubblica sicurezza* — *Schiarimento chiesto dal Senatore Ginori-Lisci, fornito dal Senatore Tecchio, Relatore* — *Approvazione degli articoli dall'1 al 5 inclusive* — *Avvertenze del Senatore Lauzi sugli articoli 4 e 5* — *Approvazione dell'articolo 6 ultimo del progetto* — *Istanze e raccomandazioni del Senatore Conforti, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia* — *Discussione del progetto di legge per l'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione cogli Stati Uniti d'America* — *Osservazioni ed appunti del Senatore Bizio, combattuti dal Relatore* — *Schiarimenti del Ministro degli Affari Esteri* — *Approvazione dell'articolo unico del progetto* — *Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge:* 1. *Unificazione del debito pontificio*; 2. *Aggregazione dei Comuni di Munziana e di Canale al Circondario di Roma e al mandamento di Bracciano*; 3. *Autorizzazione della vendita della Tenuta di Portici alla provincia di Napoli a trattativa privata*; 4. *Autorizzazione della spesa necessaria al trasporto e alla tumulazione nel tempio di S. Croce in Firenze della salma di Ugo Foscolo*; 5. *Approvazione della convenzione tra le Finanze ed il Municipio di Milano per cessione di stabili e costruzione di un carcere cellulare*; 6. *Passaggio del Comune di Volongo dalla Provincia di Brescia a quella di Cremona*. — *Parole di addio a Firenze del Vice-Presidente, e del Senatore Cosati*. — *Squittinio segreto su tutti i vari progetti ultimamente discussi.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri delle Finanze, degli Affari Esteri, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario, Manzoni T., dà lettura del processo verbale, il quale viene approvato.

Il Senatore Strozzi domanda un congedo, che gli viene accordato.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI SPECIALI DI PUBBLICA SICUREZZA.

(V. Atti del Senato N. 78.)

Presidente. Propongo al Senato d'invertire il suo ordine del giorno e di cominciare dal progetto di legge per provvedimenti speciali di pubblica sicurezza per il suo carattere di somma urgenza, ed anche per la circostanza che i Signori Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia si troverebbero nella condizione di doversi allontanare oggi stesso dal Senato.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge:

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale, e nessuno chiedendo di parlare, si passa a quella degli articoli.

Senatore Tecchio, Rel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio, Rel. Domando la parola solo per avvertire che, siccome la Relazione sopra questo progetto di legge, per la ristrettezza del tempo, dovette essere molto concisa, la Commissione si dichiara disposta a fornire tutti quegli schiarimenti che le venissero chiesti, e specialmente per ciò che riguarda i rapporti tra le disposizioni di questo progetto e gli attuali articoli che vengono per esso modificati nel Codice penale, nel Codice di procedura penale e nella legge di pubblica sicurezza.

Presidente. Si dà lettura degli articoli.

« Art. 1. Agli articoli 456, 457, 461, 463, 464 del Codice penale del 20 novembre 1859, e 206 del Codice di procedura penale italiano, vengono sostituiti, ai corrispondenti numeri, gli articoli seguenti:

» Art. 456, *Cod. pen.* Chiunque introduce nello Stato, vende od espone in vendita armi insidiose, e chiunque le fabbrica senza averne speciale licenza in iscritto dal Governo, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e colla sospensione dal fabbricare o vendere armi proprie qualunque.

» Art. 457, *Cod. pen.* Chiunque, fuori della propria abitazione, sarà trovato con armi della specie indicata nell'articolo 455, sarà punito col carcere da tre mesi ad un anno.

» La ritenzione in casa od in altro luogo qualsiasi delle stesse armi è punita col carcere estensibile a 6 mesi.

» Art. 461, *Cod. pen.* Ha luogo pure la stessa pena pel porto di coltelli così detti *passacorda*, sempreché la persona presso cui si troveranno non ne abbia bisogno per l'esercizio della sua professione, o li porti fuori dell'occasione di tale esercizio.

» Il porto dei coltelli acuminati di qualsiasi specie, non esclusi i coltelli da serrare, la cui lama ecceda in lunghezza dieci centimetri, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

» Art. 463, *Cod. pen.* La pena pel porto abusivo delle armi sarà del carcere da sei mesi a due anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460 e prima parte dell'articolo 461; del carcere da un mese ad un anno, se si tratti delle armi indicate nell'alinea dell'articolo 461; e del carcere estensibile a tre mesi, se si tratti delle armi indicate nell'articolo 462, quando il reato segua in occasione di balli, od in luogo dove per pubbliche solennità o feste, stavi adunanza di gente, o quando segua vagando nottetempo per la città, od altri luoghi abitati.

» Art. 464, *Cod. pen.* Ove il colpevole di porto o ritenzione d'armi sia ozioso, vagabondo, mendicante valido, o si trovi sottoposto alla sorveglianza speciale della sicurezza pubblica, o sia diffamato per crimini o delitti contro le persone o le proprietà, o sia già stato condannato a pena criminale o correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica, il porto delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460 e 461, prima parte, è punito col carcere da due anni a cinque; il porto di quelle indicate nell'articolo 462 da un anno a due, ed il porto di quelle indicate nel capoverso dell'articolo 461 da tre mesi ad un anno.

» La semplice ritenzione è punita col carcere da un anno a tre, se si tratta delle armi indicate negli articoli 455, 458 e 459, e da tre mesi ad un anno, se si tratta di quelle indicate nell'articolo 462.

» Le persone in quest'articolo menzionate, le quali saranno trovate nelle pubbliche strade od in altri luoghi pubblici munite di falchetto o scure, od altro simile strumento od utensile incidente e perforante, dei quali non abbiano bisogno per l'esercizio della loro professione, o li portino fuori dell'occasione di tali esercizi, saranno puniti col carcere da uno a sei mesi.

» Qualora il porto delle armi, strumenti, od utensili in questo articolo designati, abbia luogo in alcuna delle circostanze indicate nell'articolo precedente, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 458, 459, 460 e 461, prima parte; da sei mesi a tre anni, se si tratti delle armi indicate nell'articolo 462; da sei mesi a due anni, se si tratti delle armi indicate nell'alinea dell'articolo 461; e da tre mesi ad un anno;

se si tratti delle armi contemplate nel secondo alinea del presente articolo. »

« Art. 206, *Cod. proced. pen.* Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti, e le altre persone sospette menzionate nel capo 3, tit. 8, lib. 2 del Codice penale, ed i già condannati a pena criminale.

» Non possono parimente essere poste in libertà provvisoria le persone già state condannate a pena correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica quando siano imputate dei reati di fabbricazione, introduzione nel regno, vendita, porto o ritenzione d'armi.

» Sono finalmente esclusi dal beneficio della libertà provvisoria gli imputati dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che la sezione d'accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale ai termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni diciotto, imputati di furto e non recidivi. »

Senatore Giuori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giuori-Lisci. Domanderei uno schiarimento al signor Relatore.

Nell'articolo 1 al paragrafo quarto è detto:

« La ritenzione in casa od in altro luogo qualsiasi delle stesse armi è punita col carcere estensibile a 6 mesi. »

Ora, domanderei: il Governo, si è egli riservato in questa legge la facoltà di dare speciali permessi per chi tiene collezioni di armi?

Io non so veramente se questa legge debba e non debba portare per conseguenza la confisca di tutte le armi nella stessa designate le quali si trovassero in collezioni private.

Io crederei che forse si potesse intendere che con la facoltà di dar licenza di porto di armi rimanesse al Governo facoltà di dare ai privati il modo di conservare oggetti che possono esser presi come armi, ma che realmente altro non sono che oggetti di lusso e ricordi di tempi che furono.

Senatore Tecchio, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio, *Relatore*. Io non credo che questa legge abbia voluto nulla innovare nelle attuali disposizioni rispetto alle collezioni di armi. Qui si tratta di armi ritenute in casa da singoli cittadini, non già per collezione archeologica, od altra simile, ma per intenti che possono essere pericolosi alla pubblica sicurezza, alla pubblica tranquillità. Del resto, l'articolo 31 della legge di pubblica sicurezza dopo aver detto che spetta all'Autorità politica del circondario rilasciare la licenza pel porto d'armi, soggiunge nel primo capoverso: « chiunque ritenga, o faccia raccolta di armi, dovrà farne denuncia all'autorità politica locale. »

Questo articolo rimane intatto; esso non è punto

nel novero di quelli che vengono modificati col presente progetto di legge.

Mi pare che questi cenni possano soddisfare all'inchiesta dell'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Senatore Ginori-Lisci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori Lisci. Sono perfettamente soddisfatto della spiegazione che l'onor. Relatore si è compiaciuto di darmi.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni metto ai voti il primo articolo.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le precedenti disposizioni non che gli articoli 455, 458, 459, 460, 462, 465, 466 e 467 del Codice penale, avranno anche vigore nelle provincie toscane, in sostituzione degli articoli 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 del regolamento di polizia punitiva, 20 giugno 1853, i quali sono abrogati.

» Per gli effetti della presente legge saranno le dette disposizioni del Codice penale pubblicate nelle provincie toscane. »

(Approvato.)

» Art. 3. Agli articoli 42, 43, 45, 70, 71, 76, 85, 105, 106, 107, 114 e 123 della legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865, sono sostituiti i seguenti:

» Art. 42. Gli stabilimenti di cui all'articolo 35 devono chiudersi a quell'ora di notte che sarà stabilita dall'autorità politica del circondario, sentita la Giunta municipale. »

» Art. 43. Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dei detti stabilimenti una lanterna dall'imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio.

» In tutte le pubbliche sale di bigliardo o di giuoco, e negli altri stabilimenti di cui all'articolo 35 starà esposta una tabella vidimata dall'Autorità politica del circondario, ove saranno indicati quei giuochi che vennero con speciale permesso autorizzati.

» Art. 45. Il Prefetto e l'Autorità politica del circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione estensibile fino ad un anno di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini, ed in quelli nei quali frequentano abitualmente persone sospette.

» Le cosiddette *cameracce* o *bettole* di campagna possono essere egualmente chiuse quando fossero ritrovo di persone sospette.

» Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza che si trovassero presenti in occasioni di tumulti o gravi disordini, avranno pure la facoltà di fare sgombrare lo stabilimento senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.

» Art. 70. Sulla denuncia scritta degli ufficiali di sicurezza pubblica o dei carabinieri reali, come pure sulle denunce presentate dagli agenti di pubblica sicurezza all'Autorità locale da cui dipendono, e da questa confermate con le sue informazioni, ovvero anche

senza denuncia in seguito della pubblica voce o notorietà, il Pretore, ognorachè l'imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè l'incolpato d'oziosità o vagabondaggio entro un termine non maggiore di cinque giorni, colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza; ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalle località ove trovasi, senza preventiva partecipazione all'Autorità di pubblica sicurezza.

» Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosità o vagabondaggio, ed il Pretore non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane; ed in seguito di queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il Pretore stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.

» L'uffiziale pubblico che rilascerà un falso certificato di buona condotta agli incolpati di oziosità o vagabondaggio ed alle altre persone sospette di cui nel successivo art. 105. pel quale possono contestare l'accusa loro ascritta, sarà denunciato al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

» I capi di fabbrica e di officina, gli esercenti arti e mestieri, gl'impresari, i capi mastri ed altri che rilasceranno certificati falsi di lavoro ad un operaio o domestico, pei quali questi possano contestare l'oziosità o vagabondaggio loro ascritto, saranno denunciati al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

» Art. 71. La persona ammonita, a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare entro il termine prefisso di essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'Autorità politica locale, sarà arrestata e tradotta davanti all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

» Art. 76. Potrà il Prefetto, nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza, vietare al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire domicilio nella città ed in altri luoghi da lui scelti.

» Il Ministro dell'Interno potrà eziandio, per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico, designare per un termine da sei mesi a due anni all'ozioso o vagabondo condannato, e per un termine da uno a cinque anni all'ozioso o vagabondo recidivo, il luogo nel quale dovrà stabilire il suo domicilio.

» Art. 85. Dopo le ore undici di notte, o quell'altra che verrà determinata dall'Autorità politica del circondario, sentita la Giunta municipale, è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi e rumorosi.

» Art. 105. Saranno a cura dell'autorità di pubblica sicurezza denunziati gl'individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli, ricettatori, manutengoli, camorristi, inaffiosi, contrabbandieri, accoltellatori e tutti gli altri diffamati per crimini o per delitti contro le persone o le proprietà.

» Art. 106. Il Pretore, assunte le occorrenti informazioni, chiamerà dinanzi a sé i denunziati e li ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale che sarà compilato senza loro spesa.

» In caso di contravvenzione all'ammonizione gli ammoniti incorreranno nelle pene sancite per gli oziosi e vagabondi, e potranno essere assoggettati alle misure stabilite nell'articolo 76.

» I già condannati per reati contro le persone e le proprietà potranno inoltre essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno.

» Art. 107. Se le denunce si riferiscono a minori di anni 16, il Pretore provvederà a norma dell'articolo 72.

» Art. 114. Sono puniti colla pena del carcere non minore di un mese nè maggiore di un anno le trasgressioni agli articoli 29, 30, 51, 75, 76, alinea primo, e 80.

» Sono punite con la pena del carcere estensibile fino a tre mesi e con la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio le trasgressioni all'articolo 70 alinea 3.

» Sono punite con la pena del carcere estensibile fino a tre mesi le trasgressioni all'articolo 70 alinea 4.

» Sono punite con la pena del carcere non minore di tre mesi nè maggiore di sei le trasgressioni all'articolo 71.

» Le trasgressioni all'articolo 76, alinea 2 saranno punite con la pena stabilita dall'alinea 2 dell'articolo 29 del Codice penale.

» Art. 123. Verranno pubblicati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440 e 441 del Codice penale italiano.

» Il Decreto Reale del 22 giugno 1865, numero 2355 è convertito in legge.

Senatore Tecchio, *Relatore*. Debbo avvertire che in questo articolo 114 sono corse due inesattezze, che io voglio credere errori materiali di stampa.

Come vede il Senato, l'art. 76 non ha altrimenti una prima parte e due alinea, ma ha semplicemente una prima parte ed un solo capoverso od alinea. Parebbe invece, secondo la stampa dell'art. 114 che l'art. 76 fosse composto, oltrechè di una prima parte, di un primo e di un secondo alinea.

La correzione da farsi è questa:

A principio dell'art. 114 dove leggesi: « Sono punite colla pena del carcere non minore di un mese

nè maggiore di un anno le trasgressioni agli articoli 29, 30, 51, 75, 76 alinea 1 e 80, invece delle parole 76 alinea 1° deve leggersi 76, parte 1°.

E poi, nell'ultimo capoverso di questo stesso articolo 114, dove leggesi: « Le trasgressioni all'art. 76, alinea 2° » deve leggersi « all'art. 76 alinea. »

Presidente. Si terrà conto delle avvertenze fatte dall'onorevole Relatore per le indicate correzioni le quali veramente sembrano riferirsi a meri errori di stampa.

Se nessuno fa ulteriori osservazioni, metto ai voti l'art. 3.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 4. I cancellieri delle preture sono tenuti di trasmettere all'Autorità di pubblica sicurezza del circondario un sunto delle sentenze di condanna pronunziate dai giudici in materia di polizia. »

(Approvato).

« Art. 5. A cura del Ministero pubblico le Autorità di pubblica sicurezza delle provincie, e dei circondari saranno ragguagliate di tutte le sentenze di condanna emanate dai Tribunali e dalle Corti d'Appello. »

Senatore Tecchio, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore Tecchio, *Relatore*. Avrei desiderato che gli articoli 4 e 5 indicassero il termine entro il quale devono essere fatte queste trasmissioni, e date queste notizie. Ma dacchè la Camera dei Deputati si limitò a ricavare questi due articoli dagli articoli 131 e 132 della legge di Pubblica Sicurezza 13 novembre 1859, nei quali non era indicato termine alcuno, anch'io, dal mio canto, mi limito a pregare il signor Ministro dell'Interno che, nel Regolamento a cui accenna il successivo articolo 6, abbia ad essere definito il termine entro il quale devono aempiersi dai Cancellieri delle Preture e dal Pubblico Ministero le incombenze di cui si parla agli articoli 4 e 5.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. È evidente che come deve notificarsi all'Autorità politica, per i riguardi alla presente legge, l'elenco delle condanne dei tribunali e delle preture, così deve altresì esser notificato l'elenco delle ammonizioni, perchè anche dalle semplici ammonizioni nascono facoltà nell'Autorità politica dipendentemente dalla presente legge.

Ora, ove a ciò si sia già provveduto in qualche altra parte della legislazione, la mia riflessione cade da sé; ma ove ciò non fosse, la stessa raccomandazione che l'onorevole Relatore ha fatta al Ministro per includere nel Regolamento un termine per queste notificazioni, io la farei perchè vi includesse la necessità di questa comunicazione delle ammonizioni egualmente con un termine da definirsi.

Senatore Tecchio, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Tecchio, *Relatore*. L'osservazione dell'on. Lauzi è opportuna, ma qui non occorre veruna aggiunta in proposito; perchè nell'articolo 4 e nell'articolo 5 si parla di sentenze di condanna; e l'ammonizione non può esser pronunciata se non quando il Giudice riconosce che l'individuo di cui si tratta merita di essere sottoposto a questa che è una specie di pena. Laonde gli articoli 4 e 5, accennando alle sentenze di condanna, comprendono anche quelle che infliggono l'ammonizione.

Senatore Lauzi. Mi dichiaro soddisfatto della spiegazione datami dall'onorevole Relatore.

Presidente. Non facendosi altra osservazione sull'articolo 5, lo metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 6. Il Regolamento sulla legge di pubblica sicurezza ed i Regolamenti diversi dell'arma dei Reali Carabinieri saranno riveduti alla base della legge di pubblica sicurezza e della presenti modificazioni, e pubblicati con Decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge si rimanderà alla fine della seduta.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. In occasione di questa legge, io vorrei rivolgere una parola all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, per pregarlo a volere in principio della nuova Sessione presentare il progetto del nuovo Codice penale.

L'onorevole Ministro conosce che due Giunte composte di egregi giureconsulti ultimarono due progetti di codice penale i quali sono stampati in due grossi volumi, in una coi motivi corrispondenti. E però l'on. Ministro, facendo tesoro di quei lavori, potrà agevolmente comporre un codice penale che sia degno d'Italia; tanto più ch'egli è profondamente versato nella materia.

Aggiungo che non solamente si dovrebbe presentare un progetto di Codice penale per tutta Italia, imperocchè sono gravi gli inconvenienti che arrecano i tre Codici penali diversi che vigono nel Regno, ma si vorrebbe fare qualche altra cosa degna di tutta l'attenzione.

Io credo che la istituzione dei giurati, la quale è stata tolta di peso dal Codice francese, non possa andare nel modo in cui si trova attuata.

Io credo pure un errore che per essere giurato basti essere elettore politico. Io credo che i giurati debbano avere altre qualità le quali non si riscontrano nell'ordinamento giudiziario e nel Codice di procedura. Credo che bisognerebbe elevare il censo affinché si possa avere una maggiore garanzia per la giustizia.

Oramai nel nuovo e nel vecchio mondo l'istituzione

dei giurati è stabilita. Sembrerà strano che le questioni intorno alle quali sono stati pubblicati migliaia di volumi, e sempre che si tratta di risolverle, i giureconsulti, anche consumati, bisogna che vi pongano la maggiore attenzione e riscontrino le dottrine dei sapienti, sembra, dico, strano che col suo grosso buon senso l'abbia a decidere il giurato.

Dico ciò, o Signori, perocchè i giurati decidono di tutto, del fatto e del diritto; sicchè ai giudici non rimane quasi che di applicare la pena ch'è cosa pressochè materiale e meccanica. I giurati decidono in fatto e in diritto le più astruse questioni.

Ma questa istituzione dei giurati è egli possibile che sia abolita? Io credo che no.

Ormai la moderna civiltà la crede utile e quasi necessaria alla giustizia sociale: bene o male, essa crede così.

Ma debbono assolutamente gli onorevoli che stanno al banco dei Ministri, come pure quelli che appartengono all'uno o all'altro ramo del Parlamento, adoperarsi affinché la istituzione dei giurati venga emendata di quei difetti che si palesarono con l'esperienza.

L'onorevole Ministro sa che visono delle cause le quali non vanno troppo a genio del giudizio popolare. Quando si tratta, per esempio, di reato contro le persone, i giurati sono di una grande mitezza, mentre sono severi quando si tratta di grassazioni, furti e di altri delitti congeneri: quando poi si tratta di delitti contro l'Erario pubblico, si veggono delle scandalose assoluzioni.

Ora, io desidero che il signor Ministro ponga tutto il suo ingegno affinché questa istituzione dei giurati, la quale deve conservarsi, venga sapientemente emendata.

E non solamente io limito a ciò le mie osservazioni ma le estendo anche di più.

Noi veggiamo ogni giorno con gran dolore che le Corti di Cassazione debbono annullare un numero grandissimo di sentenze criminali per le nullità dalle quali sono contaminate.

Questo dipende da molte ragioni, ma precipuamente dacchè i cancellieri, veramente molto mal pagati, non hanno tutta l'abilità che si richiede affinché si evitino le nullità. Io pregherei l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia a voler porre tutte le sue cure acciocchè si possa portare una riforma su questo importante ramo della giustizia.

In verità il risparmio è una gran cosa, e l'onorevole Ministro delle Finanze ne è oltremodo tenace, e fa bene; ma io sono persuaso che per risparmiare certe volte pochi quattrini, si è poi obbligati a spenderne molte migliaia, perchè gli annullamenti sono cagione di grande dispendio per i privati e per l'erario pubblico. Oltre ciò la giustizia viene in qualche modo manomessa, perchè distrarre gli accusati dai loro giudici naturali ed assoggettarli ad un secondo giudizio,

oltre il grave dispendio, reca gravissimo danno all'auto-
rità ed alla giustizia.

Io bramerei ancora che l'onorevole signor Ministro si occupasse di un altro lavoro, e nessuno meglio di lui è nel caso di farlo, che cioè rivedesse in qualche modo lo stesso Codice di procedura penale, perchè l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia sa che il Codice di procedura penale venne per la necessità delle cose riformato con fretta tumultuaria, e quindi in certe parti peggiorato in comparazione di quello che fu pubblicato prima dell'ultima riforma.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'onorevole Senatore Conforti ha chiamato l'attenzione del Governo, e specialmente del Ministro della Giustizia, sopra certi punti importantissimi della nostra legislazione che erano stati già additati allo studio del Governo dall'altro ramo del Parlamento; la questione cioè del Codice penale e dei giurati.

E quasi che questi lavori fossero poco importanti, l'onorevole Senatore Conforti ha richiamato l'attenzione del Governo sopra un terzo punto, cioè sopra la procedura penale.

Io non posso fare altra risposta che quella medesima, che per due volte ho data alla Camera dei Deputati.

Quanto al Codice penale nessuno più di me comprende l'irregolarità della posizione in cui siamo, con tre diverse legislazioni in una materia nella quale l'unità del diritto è più che in ogni altra importante.

Io credo che la migliore opera che possa farsi dal Governo e dal Parlamento sarà quella di unificare la legislazione penale; e spero di cooperare a compierla, presentando, all'aprirsi della Sessione, un progetto di Codice penale unico per tutto il Regno.

Quanto ai lavori cui ha accennato l'onorevole Conforti, io non dissimulo che molti, e gravi lavori sono stati fatti da parecchie Commissioni, che hanno preso parte alla preparazione di un Codice penale Italiano: non dissimulo, che lavori pregevolissimi, discussioni dottissime hanno avuto luogo su questa materia; ma l'onorevole Conforti sa pure che vi è stata grande discrepanza di opinioni; che il secondo progetto si discosta in molte parti di gran lunga dal primo; e che per conseguenza è opera che ha ancora bisogno di studii e di diligenza grandissima per poter essere portata a quel grado di compimento che permetta al Governo di presentare all'esame del Parlamento un progetto che corrisponda ai bisogni della scienza ed allo stato attuale della nostra civiltà.

In quanto alla questione dei giurati, l'onorevole Conforti permetterà che io dica che non divido tutte le sue opinioni circa le accuse che ha rivolto contro l'istituzione medesima: potrei dividerle contro la maniera come operano i giurati, come esercitano il loro ufficio;

ma se effettivamente io fossi convinto, che i giudizi per giurati non soddisfano ai bisogni della giustizia, io non potrei rimanere un giorno solo senza pregare il Parlamento a volermi introdurre quelle riforme che possano soddisfare all'importante necessità dell'ordine sociale.

Ciò non pertanto io convengo che la istituzione dei giurati, nel modo come è ordinata in Italia, ha bisogno di studio, e può ricevere delle importanti modificazioni. La base sulla quale in Italia è costituito il giurato che cioè ogni elettore possa essere giurato solo che sappia leggere e scrivere, nelle attuali condizioni d'Italia è forse troppo larga, giacchè l'ufficio di Giurato è ben diverso da quello di elettore politico. Per essere elettore politico basta un grado di capacità anche assai limitato, perchè non è cosa difficile scegliere il proprio rappresentante in Parlamento: ma per essere giurato io credo che occorra qualche cosa di più della semplice capacità necessaria ad essere elettore politico. I giurati debbono compiere un dovere di giustizia, debbono dichiarare l'esistenza di un fatto perchè serva di base all'applicazione di un diritto; e però debbono avere due altre condizioni essenzialissime, e cioè, una condizione di capacità speciale e una condizione d'indipendenza individuale.

Ora queste due condizioni è mestieri di assicurare nella scelta dei giurati perchè rispondano alle esigenze della giustizia.

Certo è di non poca difficoltà studiare un sistema che corrisponda a queste esigenze; ma io non dubito di affermare che il metodo che primo può essere trovato opportunissimo, è quello dei giurati per categorie. La difficoltà può incontrarsi nel determinare le categorie e le condizioni a cui ciascuna di esse deve soddisfare per stabilire una giuridica presunzione di capacità e di indipendenza.

Ma dalle difficoltà di un problema non deriva la impossibilità di risolverlo. Lo studio e la diligenza nell'esaminare l'argomento varranno, io lo spero, a superarle.

Quanto alla necessità di riforme nella procedura penale, e specialmente al modo di proporre le questioni ai giurati, io non divido completamente le preoccupazioni dell'onorevole Senatore Conforti. Ove, tenuto conto della esperienza, si rettificino alcune delle modificazioni introdotte nel 1865 nel Codice di procedura penale, si renderà assai più facile, a mio credere, il compito dei giurati, e più sicuro il risultato che si può attendere da questa istituzione.

Sarà questa un'opera a cui si dovrà procedere con molta cautela e diligenza, di pari passo ed in armonia, colle riforme del Codice penale; ma io credo che ove il Governo e il Parlamento riuniscano a questo i loro sforzi, non sarà troppo disagiata la compierla.

Spero che l'onorevole Senatore Conforti rimarrà soddisfatto di queste mie dichiarazioni.

Presidente. Ora, si passerà alla discussione del

progetto di legge che era primo all'ordine del giorno, relativo all'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione cogli Stati Uniti d'America.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 72.)

È aperta la discussione generale.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bixio. Io capisco che non è la cosa più opportuna discorrere in questi giorni di trattati di commercio e combinazioni commerciali, ma per me un trattato di commercio è al di sopra di ogni considerazione d'opportunità, massime un trattato di commercio cogli Stati Uniti, col popolo il più commerciale ed il più marittimo del mondo; è una cosa troppo grave perchè non se ne tenga parola nel Senato del Regno d'Italia.

Io dichiaro in termini generali che sono per il Trattato, massime prima di tutto che è concluso con un Governo di tanta importanza, e perchè è un popolo quello degli Stati Uniti d'America per il quale mi sento vincolato per molte ragioni di riconoscenza. Non sarei marino se non avessi per gli Stati Uniti, che sono i miei maestri ed i maestri di tutta la marina del mondo, quel rispetto che ognuno deve avere per i propri maestri. Ma in questo trattato vi sono delle cose che non posso passare assolutamente sotto silenzio, e per quanto io desidero di non opporre un ostacolo qualunque, vorrei richiamare l'attenzione del Governo sopra le medesime, acciò, quando venga l'occasione di modificare questo trattato, voglia avere presenti le considerazioni che andrò esponendo.

C'è una questione preliminare; i trattati che si fanno cogli Stati Uniti d'America, a' termini della loro costituzione ricordata dal Ministero nella sua Relazione, non possono contenere delle convenzioni che si riferiscano alle tariffe daziarie: il Congresso Americano statuisce ad ogni tre anni una tariffa che rimane una legge immutabile per quel tempo.

Dunque chi vuole vincolarsi con trattati cogli Stati Uniti, e stabilire rapporti commerciali, il partito migliore che gli si presenta è quello di fare dei trattati che non vadano niente più in là della durata delle loro tariffe.

Una delle principali ragioni che il Ministero adduce per domandare il voto favorevole al trattato di cui ci occupiamo oggi, è che la tariffa in vigore dal marzo 1871, contiene taluni vantaggi in paragone della tariffa precedente degli Stati Uniti. Lo stesso dicasi della tariffa del 1864 e di quella del 1866: ma domando, se quella del 1871 è più vantaggiosa, chi ci rassicura per le tariffe avvenire?

Ed è ragionevole forse che gli Stati Uniti facciano come fanno; e per me dico la verità, se dovessi scegliere a caso vergine, sceglierei il loro stesso sistema.

Usciti appena dalla lotta tremenda che conosciamo, essi, gli Stati Uniti, hanno potuto valersi di

tutti i mezzi per migliorare le loro condizioni finanziarie ed economiche. Svincolati all'estero, le dogane americane sono state una vera sorgente di tesori; e per quanto possa sembrare esagerato agli altri ed a noi, non è meno vero che essi hanno avuto dal loro sistema una tavola di salvamento. Così tutti i popoli, e noi stessi in ispecie potremmo in una certa proporzione valerci degli stessi mezzi per far fronte ai bisogni più urgenti della situazione e provvedere ai doveri della difesa nazionale! Ma intanto io non vedo una ragione per cui noi dobbiamo oggi offrire tutto quanto sia possibile offrire, e per fino la navigazione fluviale, ad uno Stato che non può fare altrettanto con noi, e che per tariffe, che non possono, come ho detto, durare oltre tre anni, si offra tutto quanto abbiamo convenuto colla Francia col trattato del 1864, e coll'Austria con quello del 1867.

Ora io domando se, quando si voglia, non sarebbe più savio consiglio di limitare questi trattati alla sola durata delle tariffe degli Stati Uniti?

Allora potremmo sempre vedere che cosa da noi si dia loro, e che cosa essi diano a noi.

Questa è la questione preliminare, sulla quale evidentemente si può discutere; ma io ho creduto bene di dire il mio avviso. Vero è che il trattato del 1838 del Regno di Sardegna, che stabiliva i rapporti commerciali, economici e civili cogli Stati Uniti e che, secondo noi, doveva regolare quelli del nuovo Regno, diede luogo a contestazioni non tanto dal Governo degli Stati Uniti quanto dai tribunali locali; motivo per cui il Governo nostro dovette esaminare se non fosse il caso di nuove trattative, per giudicare le quali io chiesi, come membro dell'Ufficio Centrale, di conoscere il parere della Camera di Commercio, di quelle almeno le più interessate nei traffici americani come Carrara, Livorno Messina e Palermo, e quindi il parere del Ministero della Marina, del Commercio e del Consiglio superiore. Del parere della Camera di Commercio di Carrara, m'importava d'aver più specialmente cognizione, come quella che è la più particolarmente interessata nell'industria dei marmi. Così di Messina, Palermo per i vini, i frutti e gli zolfi.

Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha voluto compiacersi di riassumere taluni pareri fra quelli che io accennai. Mancano peraltro i più importanti. È vero che al Ministero esistono altri documenti e che occorrendo possono essere consultati o pubblicati.

Ma vediamo che cosa ci concedono gli Stati Uniti in cambio di quello che noi diamo loro. La navigazione fluviale limitata: ma fin dove limitata? sino a Nuova Orleans, sino a Filadelfia e in tutte quelle altre regioni in cui è permesso il commercio estero: ma dove terminano queste regioni? Perchè non dirlo? Il Ministro, del resto, dice nella Relazione che gli Stati Uniti non concedono navigazione fluviale neppure a chi può concedere loro altrettanto; ma non abbiamo noi fiumi navigabili? Il Po, l'Adige, il Te-

vere, l'Arno ed altri, oggi stesso non sono, e non furono navigabili? I laghi nostri non lo sono? Quanti canali non abbiamo navigabili noi?

Quanto al cabottaggio, questo è riservato dalle due parti, e non c'è nulla da dire dal punto di vista legale ed utilitario.

Dehho però dire che ci sono talune cose nel trattato, propriamente detto, che mi pare possano dar luogo a discussione ed a litigi che sarebbe bene evitare con speciali accordi che rimanessero come norma per l'avvenire.

Per esempio, l'articolo 18 regola benissimo, e col rispetto delle due parti, la visita dei bastimenti in alto mare. Ma è prescritto che un bastimento da guerra, che visita un bastimento mercantile, tenga ad una certa distanza, e mandi soltanto una lancia per visitarlo, con *con due o tre uomini solamente*, al fine di procedere all'esame delle carte di bordo. Ora, per poco che vi si rifletta, si viene in chiaro che non è praticamente possibile che un bastimento da guerra spedisca ad una certa distanza, in alto mare, in mare navigabile, una lancia con *due o tre persone solamente*.

Sono qui presenti degli ammiragli. Vedo l'ammiraglio Di Negro e l'onorevole Serra, Presidente del Consiglio d'Ammiragliato, ed io domando loro se sia possibile che un bastimento da guerra spedisca una lancia in pieno mare con soli *due o tre* marinai, dei quali uno dev'essere al timone e due ai remi; domando loro se, facendolo, sarebbero certi di essere raggiunti, dato il caso di essersi per una ragione qualunque allontanati di uno, due o tre chilometri, domando loro se i bastimenti da guerra, in termini generali, posseggono lancia da potersi, anche volendolo, governare con soli *tre* uomini.

Ora, se la cosa non è fattibile per le ragioni che dico, bisogna veder modo di toglierla dal trattato, perchè, in caso contrario, può dar luogo al rifiuto della visita, ed a complicazioni dispiacevoli. Se il trattato fosse stato comunicato al Ministero della Marina, questo che dico, sarebbe stato evitato.

Altra osservazione, mi pare, debba farsi all'art. 4, dove si parla dell'*embargo* e dell'*indennità* da corrispondersi, nel caso che l'*embargo* debba aver luogo. A me pare che l'*indennità* equivalga nell'uso comune ad una specie di compenso; ma che, data una guerra, nel più dei casi, quest'articolo, com'è compilato, susciterà contestazioni; contestazioni che possono anche divenir di ragione politica per la bandiera, e che sarebbe utile chiarir meglio prima, tanto rispetto al pagamento, quanto al guadagno che dovrebbe essere sempre consentito, e non con la frase dell'articolo che dice: *quando sia possibile*.

Anche nel secondo paragrafo dell'art. 3 mi pare certo che si sia caduto in errore, e direi quasi che è errore di stampa, dicendo che i cittadini di ciascuna delle alte parti contraenti andranno esenti nei loro rispettivi Stati dal servizio militare obbligatorio, ecc. ecc. Mi

pare evidente che qui vi è un errore, e che il Ministro della Guerra e la legge sulla leva vogliono tutto altro modo.

Vorrei anche richiamare sopra un altro punto l'attenzione dei dotti in questa materia; mentre vedo qui degli uomini che veramente ne sanno molto meglio, cominciando dall'onor. Presidente. Mi sembra che l'art. 24 contenga qualche cosa che è dichiarato bene esplicitamente, ma che pure sia contrario agli articoli 5 e 6. In questo articolo 24 è detto precisamente così: « Il Regno d'Italia e gli Stati Uniti s'impegnano scambievolmente a non accordare nessun favore particolare alle altre nazioni in materia di commercio e di navigazione che non divenga immediatamente comune all'altra parte, la quale ne godrà liberamente se la concessione venne liberamente fatta, e accordando eguale compenso se la concessione fu condizionale. »

Ora, per esempio, la Francia, l'Inghilterra e l'Austria hanno ottenuto molto da noi, ed hanno a noi accordato molte cose; ma mi pare, ripeto, che questo articolo annulli quanto viene stabilito negli articoli 5 e 6 in cui noi diamo tutto quanto abbiamo concesso alla Francia; all'Inghilterra ed all'Austria con compenso, e gli Stati Uniti, per dirla col Ministro e non hanno fatto la benchè minima concessione nella illimitata facoltà di navigazione sui fiumi, e l'altra più sensibile pel nostro commercio d'importazione (esportazione?) diretta, la mancanza cioè d'una tariffa convenzionale che rendesse più miti gli esorbitanti balzelli che colpiscono alcuni oggetti di nostra speciale produzione. »

Pregherei perciò l'onorevole Ministro degli Affari Esteri, e l'onorevole Relatore a voler meglio chiarire il concetto di questo art. 24 combinato coi due articoli 5 e 6, e ne sarò loro riconoscente.

Io non faccio veruna proposta, e aggiunti di non oppormi; ma se dovessi farne una, direi: che appena termina il presente trattato che, a norma dell'art. 25, sarà in vigore per 5 anni, si aspetti che cominci il periodo di un'altra tariffa, e sapremo allora precisamente come regolarci: ciò mi pare potrebbe essere di sprone agli Stati Uniti per concederci qualche cosa di più.

Vi sono talune considerazioni di una importanza maggiore per coloro che conoscono gli Stati Uniti.

È noto che agli Stati Uniti l'opinione delle miti tariffe va guadagnando terreno. Mi par dunque che sarebbe opportuno ed utile ai nostri interessi comuni di aspettare il momento in cui, coll'impetare in meglio, non ci si potesse rispondere coll'articolo della Costituzione americana citata dal Ministro nella sua Relazione discorrendo del cabottaggio e della libera navigazione sui fiumi, cui dobbiamo veder di ottenere e concedere per intero.

Senatore Cerruti, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cerruti. *Rel.* Dal momento che l'on. Senatore Bixio dice di dare il suo voto al trattato, non occorre che rettificare alcune cose, e dargli le spiegazioni che egli ha domandate.

Mi pare che egli abbia cominciato a parlare delle tariffe degli Stati Uniti, ed ha trovato naturalmente che noi non potevamo indurre gli Stati Uniti a modificarle.

Per questo, mi permetta l'onorevole Bixio di aggiungere quanto gli Stati Uniti tengono alla indipendenza del loro sistema daziario.

Il primo trattato che fecero gli Stati Uniti, lo fecero colla Francia (avevano allora bisogno del soccorso di questa Potenza) nel 1778 con Luigi XVI.

Ebbene, il preambolo stesso del trattato commerciale stabilì per prima base che mai e poi mai avrebbero in mente di restringere la reciproca facoltà di ognuno di essi di regolare gli interessi interni del proprio paese, e che quindi la Francia come gli Stati Uniti restavano perfettamente liberi di modificare le loro tariffe.

Del resto, gli Stati Uniti non ricevono alcunchè di nuovo col presente trattato. Tutto quello che abbiamo accordato all'Austria, alla Francia, al Belgio, all'Inghilterra restava naturalmente un diritto acquisito agli Stati Uniti. Non è già in virtù dell'articolo assimilativo del trattato attuale che gli Stati Uniti ottengono questo diritto; è in virtù di questo articolo già esistente, che favoriva tutti i prodotti degli Stati Uniti.

Infatti che cosa dice l'articolo 6 del trattato del 1838? Mette in salvo innanzi tutto i prodotti di quella nazione. Esso dice: « I prodotti dell'industria » e del suolo degli Stati Uniti, entrando in Sardegna » (e quindi ora in Italia) non saranno gravati di più » di ciò che è o sarà gravato qualunque articolo simile d'ogni altro paese » non dice: « di più di quello » che sia gravato attualmente » dice: « che è gravato » e che può in avvenire essere gravato. »

Ma, osserva l'onorevole Bixio, perchè, adunque nel trattato del 1838 vi è un articolo che dice che « i » favori avvenire si daranno gratuitamente se saranno » resi gratuitamente ecc. » ?

Io rispondo che questa clausola non si riferisce alla tariffa, ma si riferisce ad altra specie di favori, come p. e. quelli di magazzino, di sosta e simili.

Del resto, gli Stati Uniti non credono di aver ottenuto cosa alcuna da noi, essi non hanno ottenuto nulla. Se il Ministro non avesse concluso il presente trattato, essi godrebbero ad ogni modo di tutti i vantaggi da noi accordati agli altri Stati, o che avremmo potuto accordare.

L'onorevole Bixio domanda se si sono consultate le Camere di Commercio.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio avendo dato il suo parere favorevole in proposito, ed il Consiglio superiore avendone dato uno più esplicito

ancora, viene constatato un fatto che fa credere che le Camere di Commercio sieno state consultate alla loro volta.

Egli soggiunge che non fu interpellata quella di Carrara.

Ma io credo che l'onorevole Bixio prenda un abbaglio. Perchè a Carrara si cava il marmo, egli crede che tutti gli interessi siano concentrati in quella città.

In questo l'onorevole Senatore Bixio mi accorderà che i proprietari di Carrara non fanno che vendere i loro marmi, ed il loro interesse trovasi da quel punto devoluto agli acquirenti, che in generale sono negozianti, e talvolta negozianti americani. Anzi la maggior parte dei marmi è comprata da Americani ed alcune volte dai nostri capitani: e allora costoro da qual giurisdizione rilevano?

La più gran parte si rivolge alla Camera di Commercio di Genova, giacchè quelli che partono da questo luogo appartengono in generale alla direzione marittima di Genova; come quelli che trasportano da Palermo, da Messina, dal porto di Napoli consultano la Camera di Commercio di Napoli.

Il Ministero adunque consultò le due Camere di Commercio, le quali, direi quasi, concentrano in sé la maggior parte degli interessi marittimi; del resto convengo anche io coll'onorevole Senatore Bixio che sarebbe bene talvolta si consultassero tutte per avere un parere più esteso.

Non parlo della navigazione dei fiumi. L'onorevole Senatore Bixio sa che tutte le Nazioni che hanno grandi fiumi navigabili, ne sono gelose.

Nella Relazione che è stata sottoposta al Senato, si è detto che finora non esiste una concessione di navigazione fluviale se non che come veicolo per uno Stato indipendente interno. Questa concessione è sempre stata rifiutata, e il Brasile non ha mai ammesso la libertà di transito nella navigazione dei suoi fiumi.

Noi abbiamo un trattato col Perù che ci permette di navigare il fiume delle Amazzoni sino alle Gordigliere.

È un fiume immenso della massima estensione. Ebbene, il Brasile ha tardato moltissimo a darci questo passaggio, e non so nemmeno se l'abbia accordato per trattato come neppure volle accordarlo agli Stati Uniti, ed il signor Maury, tenente dello Stato maggiore, uomo celebre che ha fatto l'idrografia degli Stati Uniti al Brasile, loro inviato, rischiò di vedersi arrestato quantunque fosse a bordo di un bastimento da guerra, perchè il Brasile non aveva mai voluto concedere il diritto di navigazione fluviale agli Stati esteri. Eppure gli Stati Uniti avevano anch'essi trattati col Perù.

È noto che questo percorso della navigazione fluviale del Perù è forse tre volte più lungo della concorrenza navigabile del Po, ed è atto anche alla navigazione di grossi bastimenti.

Fino ad ora la navigazione fluviale è considerata

come un privilegio, e credo che l'onorevole Bixio non mi citerà un solo fatto in contrario.

Del resto, che cosa si può offrire in ricambio?

Il Tevere, il Po, l'Arno sono tre bei fiumi, ma non da porsi in confronto con quelli d'America.

Infatti io vorrei vedere l'onorevole Bixio al comando di un *Klipper* di 2000 tonnellate, fare un viaggio su questi fiumi, e fu dove potrà giungere.

Io credo che la nostra generosità troverebbe molti ingrati in America poco disposti a darci la navigazione del Missouri, del Mississippi, del San Lorenzo, che offrono navigazioni di 10, 12 giorni di durata.

Dunque il Ministero non poteva ottenerle queste concessioni.

Circa il cabottaggio, domando come il Ministero poteva ottenerlo dalle Potenze estere? Noi siamo disposti a darlo a tutte: sono persuaso che anche un giorno vi accederanno, ma bisogna che ciò entri nella loro convinzione.

Negli Stati Uniti sa che cosa dicono? Se vi accordiamo il cabottaggio, vi diamo il diritto di navigare da Nuova-York fino a San Francisco: ma questo, piuttosto che un cabottaggio, è una navigazione di lungo corso.

Però noi abbiamo per ausiliari i primari negozianti americani.

Essi hanno molte volte domandato al Governo di accordare anche agli esteri un cabottaggio di questo genere perchè vi trovavano la loro convenienza; ma non poterono mai ottenerlo.

I proprietari dei marmi di Carrara si lamentano, e non senza ragione, dei gravosi dazii imposti sui marmi.

Quando io mi trovava agli Stati Uniti non mancai di fare dei passi presso le persone le più influenti del Congresso onde predisporre gli animi ad una riduzione. Anzi in questi miei impegni trovai per primi ausiliari i Negozianti Americani, i quali divenuti acquirenti di marmi di Carrara, avevano tanto impegno quanto gli Italiani a veder alleggeriti i dazii su questa mercanzia.

Sempre mi fu risposto: « le tariffe per ora non si toccano; ma si toccheranno a loro tempo. »

Ora difatti, si è già adottata qualche modificazione per mezzo della legge votata dal Congresso il 14 luglio 1870, e può dirsi che si è già fatto qualche cosa di essenziale.

Ma i nostri negozianti ed i nostri armatori hanno essi sofferto gravi perdite in seguito al rialzo delle tariffe americane?

Io non lo credo. Egli è vero che con tariffe più moderate essi avrebbero guadagnato di più; ma non è men vero che i loro guadagni andarono ogni anno aumentando.

Infatti, confrontiamo la media del quinquennio dal 1864 al 1868, con l'anno 1869.

Olii di ogni sorta, la media del 1864-68 è stata di

due milioni e mezzo; quella del 1869 di 2,780,000 lire. Vi è dunque un sensibile aumento; non vi è perdita ma vi è beneficio.

Frutti sechi, nostri prodotti, come gli aranci, ecc. media del quinquennio 7,600,000, quella dell'anno 1869 9,450,000 lire.

Canapa e lino, prodotto che molto interessa alcune nostre provincie. Questo prodotto però presenta una certa perdita.

Infatti la media del quinquennio è 100,000 lire, e quella del 1869 sole 10,000.

Marmi lavorati, la media del quinquennio fu 314,000 lire, e quella dell'anno 1869 923,000 lire; marmi grezzi abbiamo nel quinquennio soltanto 672,000 lire, mentre nel 1869 abbiamo 1,314,000 lire.

Ora, malgrado questa tassa, il nostro commercio ha fatto progressi, e seguirà in questo ramo a farne, imperocchè il culto dei morti è molto radicato negli Stati Uniti; e non solo ogni famiglia alquanto agiata, ma anche quelle che vivono modestamente cercheranno sempre di porre un monumento o una lapide marmorea ai loro cari, ed animeranno sempre questo ramo di commercio.

I marmi dello Stato del Vermont non possono servire che per la parte ornamentale dei monumenti, e la parte statuaria sarà sempre fatta coi marmi italiani.

Ma voi forse ignorate, signori Senatori, un fatto a noi molto favorevole, prodotto appunto dall'aggravamento della tariffa sui marmi grezzi.

Molti artisti americani sono venuti a stabilirsi in Roma, a Firenze, a Carrara per fare delle statue.

Senatore Bixio. È un privilegio.

Senatore Cerruti, *Relatore*. Sarà un privilegio, ma io vorrei che il nostro paese diventasse una nuova Italia della scultura, e che venissero tutti gli artisti del mondo a lavorare fra noi, e mandassero poscia gli oggetti di belle arti ai loro paesi, il che avrebbe per risultato che l'Italia acquisterebbe anche da questo lato nuovi capitali stranieri.

Passiamo ora allo zolfo greggio, il quale è stato esentato recentemente da ogni diritto.

La media del quinquennio è solo di 1,900 mila lire, e l'anno 1869 presenta una cifra di 2,800,000 lire.

Gli stracci d'ogni sorta rappresentati da una media quinquennale di 1,700,000 lire, hanno raggiunto nel 1869 la cospicua cifra di 6,100,000 lire.

In una parola, tutta la massa della nostra importazione agli Stati Uniti, che nel quinquennio era limitata alla media di 19,214,822 lire, salì nell'ultimo anno a lire 29,523,584, rappresentando così un aumento di più di 10 milioni.

È vero che se si diminuirà la tariffa, vi sarà un maggior guadagno, ed a questo arriveremo certamente, perchè, dico, questo bisogno si sente più di tutto dai negozianti americani stessi, e da questo lato adunque possiamo andar tranquilli.

Quanto alla visita dei bastimenti di guerra, ha ragione l'onorevole Senatore Bixio che vi è un articolo che è male redatto; ma gli dirò che questa redazione è tale perchè è precisamente identico a quello del trattato fatto nel 1785 fra gli Stati Uniti e la Prussia, e sempre riprodotto negli ulteriori trattati di quel paese.

In quell'epoca gli Stati Uniti, di recente sottratti alla dominazione inglese, fissarono una volta per sempre i loro principii, e rimase inteso che nella visita operata da un bastimento di guerra sopra un bastimento mercantile, non più di due o tre uomini potessero montare a bordo; ma s'intende che la scialuppa del bastimento di guerra doveva avere l'equipaggio necessario per maneggiarla, e l'esecuzione di quell'articolo non diede mai luogo ad inconvenienti.

Quanto all'*embargo* è detto nel trattato che si darà una competente indennità; ora per indennità s'intende un equo compenso pattuito da ambe le parti; come, quando si parla d'espropriazione per utilità pubblica, s'intende che non si paga lo stabile al suo valore di origine, ma al suo vero valore attuale.

E quest'*embargo* è soggetto a certe leggi speciali che ogni paese ha adottato; e la storia ci prova che nessun Governo ha esitato mai dal mettere mano sui bastimenti mercantili quando se ne presentò la necessità. Così nel 1827, quando la Russia dichiarò la guerra alla Turchia, si trovò nella necessità di dover trasportare un Corpo d'esercito e mise le mani sopra quanti bastimenti vi erano nei suoi porti del Mar Nero, e fra gli altri sopra una quantità di bastimenti italiani.

La Russia offrì dei noli di favore e disse ai capitani: voi per il fatto stesso della guerra non potete far nulla, ed io vi impiego.

La stessa cosa disse a Marsiglia la Francia all'epoca della spedizione in Algeri, e sovvennomi che l'Ammiraglio Hugon che comandava tutto il convoglio delle truppe di sbarco aveva alcune centinaia di bastimenti mercantili esteri, fra i quali non pochi italiani.

Del resto ognuno ricorda che anche nella grande spedizione di Egitto sotto il generale Buonaparte, furono adoperati molti bastimenti italiani pel trasporto delle truppe.

Or dunque la disposizione di cui si parla è fatta unicamente per antivenire gli inconvenienti, che altrimenti potrebbero nascere, ed è quindi una disposizione tutta umanitaria.

Del resto poi sento con piacere che l'onorevole Senatore Bixio in generale è pronto a dare la sua adesione al trattato, e le osservazioni da lui fatte non servono ad altro che ad illuminare la questione.

Intanto osservo che il Ministero con questa disposizione ha introdotto un principio che non esisteva in Europa, ed è quello della perfetta immunità dei bastimenti mercantili in tempo di guerra, e se non si fosse ottenuto altro che questo solo vantaggio, ciò basterebbe per meritare al Ministero il nostro plauso.

Nella Relazione si son dette due parole storiche su questo proposito, ma non si è detto nulla dell'importanza di questo articolo, nè della differenza che havvi tra quanto venne fatto nel Congresso di Parigi, e quello che si è ora fatto con questo trattato. Nella Conferenza di Parigi si era solo stabilita l'immunità dei bastimenti mercantili dalla cattura operata dai legni mercantili armati in corso. Le Compagnie di assicurazione difficilmente si adattavano ad assicurare i bastimenti mercantili per la ragione, che questi incontrando anche una sola goletta da guerra nemica, potevano venir catturati; per cui il commercio restava paralizzato. E quanto si fece colla Convenzione di Parigi non fu che il primo passo, che nel suo risultato però non aveva nessun valore, mentre invece col trattato attuale si stabilisce un principio completo di utilità pratica.

In caso di guerra e di guerra lunga, i nostri bastimenti possono viaggiare, e andare dove vogliono, basta che non portino armi al nemico delle parti che guerreggiano, e questo riufranca il commercio; e le Compagnie di assicurazione potranno continuare le loro operazioni, come in tempo di pace, e nessun commerciante farà fallita, perchè consulerà il mercato per sapere quali siano le operazioni che deve intraprendere. Tutto questo lo dobbiamo al trattato attuale.

E questo trattato è il primo che stipula in tutta la sua estensione questo principio.

L'Italia e gli Stati Uniti ne ebbero il primo pensiero.

Egli è che la Germania lo ha sottoscritto prima di noi; ma noi lo avevamo convenuto prima di lei, ed il ritardo che abbiamo dovuto frapporre alla sua sottoscrizione fece sì che la Germania potè prima di noi tradurlo in atto.

Speriamo che questa massima da noi inaugurata sarà accolta da tutte le altre Potenze.

Io non so se l'onorevole Bixio abbia qualche altra cosa da aggiungere, nè so se io abbia risposto a tutto quanto egli ha detto.

Del resto si accerti l'onorevole Bixio che anche nello stato attuale delle cose il nostro commercio cogli Stati Uniti è in corso di progresso; e quanto al ribasso dei dritti, i negozianti americani ed i consumatori di quel paese vi sono più interessati di noi.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bixio. Bisogna bene intendersi. Gli Stati Uniti facevano, prima della guerra, il 90 0,0 del commercio di Europa, e sono la Potenza marittima e commerciale la più attiva, la più abile.

Dunque, guardiamo al nostro interesse.

L'onorevole Relatore, dice: noi non concediamo agli Stati Uniti più di quello che concedeva il trattato del 1858.

Il trattato del 1858 scadeva, rispondo io, e il Ministro, preoccupato di ciò, domandò il parere delle Ca-

mere di commercio di Genova e di Napoli, se doveva lasciarlo scadere senza rinnovarlo.

La questione ch'io facevo era questa: dovevamo noi rinnovare quel trattato consacrandoci così le concessioni che la Sardegna aveva fatto nel '38, oppure no?

Ma nel caso che fosse stato disdetto il trattato del '38; ecco che noi eravamo liberi di negoziarne uno di maggiore utilità; questo io dicevo. Vede l'onorevole Relatore che la questione è affatto diversa.

L'onorevole Cerruti, lo sa benissimo, si è occupato molto di questa materia; so quali sono i suoi lavori al Brasile ed al Plata, lo so perfettamente; ma si direbbe che avendo egli lottato quanto ha potuto per ottenere quello che si poteva, non ammette che altri vi si adoperino almeno col desiderio.

Egli dice che la navigazione fluviale, nessuno la concede, e che gli Stati Uniti hanno tali fiumi al confronto dei quali i nostri come il Po, il Tevere, l'Arno e tanti altri sono un nulla, ed è vero; ma che perciò? quando noi concediamo tutto quello che abbiamo in fiumi, canali e laghi, possiamo ben chiedere che altri faccia lo stesso con noi. Ma se l'Inghilterra avesse come dice l'onorevole Relatore, fatto dei confronti tra i nostri ed i suoi fiumi, allora noi non avremo potuto andare né a Londra, né a Liverpool, né a Newcastle, né a Glasgow, e tanto meno sui fiumi delle Indie e dell'Australia, i quali sono pure conceduti alla nostra attività marittima.

Ma io non ho mossa questa questione. Ora gli Stati Uniti ci concedono una navigazione illimitata nei fiumi; andiamo indove giunge questa navigazione, andiamo, per esempio, per citare i paesi nominati dall'onorevole Relatore, a Nuova Orleans ed a Filadelfia; ma per esempio, andiamo noi a Chicago? Tutti sanno la storia di quella bella e già grande città che, trovandosi in più basso livello delle acque, hanno tagliato dalle fondamenta le case e le hanno trasportate più in alto, operazione di cui rese conto anche il nostro Giornale del Genio civile; ebbene, quella città è diventata un porto importantissimo da cui partono interi convogli per Liverpool. Ora domando io; noi marinai, che dobbiamo occuparci di avere scali dappertutto, avremmo voluto che questa concessione ci fosse fatta, e con essa navigazione ci fosse accordata quella degli altri fiumi e laghi di quelle fortunate ed attive regioni. Ad ogni modo chiediamo di sapere esattamente fin dove possiamo navigare.

Quindi vede l'onorevole Relatore che non è cosa tanto singolare che di questo io mi preoccupi, perchè ripeto, questa concessione noi la facciamo, e l'abbiamo avuta dall'Inghilterra, e dall'Austria.

Sulle coste inglesi, i porti più importanti sono tutti entro i fiumi, e se noi fossimo esclusi, che cosa potremmo fare coll'Inghilterra?

Ha detto l'onorevole Relatore che i Carraresi non hanno, o quasi, interessi nei marmi; ma è ben sicuro l'onorevole Relatore di quanto asserisce? Il Fabbricotti, per citarne uno, non ha interessi ne' marmi Apuani?

Sul movimento commerciale di quest'articolo abbiamo fra gli altri un lavro del Magenta, che fu per 5 anni nel Carrarese, ed in quel di Massa e Serravalle, dal quale si può esattamente rilevare lo stato in cui si trova quest'industria in quelle regioni.

Si dice dall'onorevole Relatore: il marmo rende: — grazie! paga anche il 60 per cento di diritto; — ma le tariffe lo hanno ribassato: — risponde che tutti i generi non sono ribassati nella tariffa ultima; ma chi assicura l'onorevole Relatore che altra tariffa non metta in peggio, in parte od in tutto?

L'onorevole Relatore dice ancora che gli Americani vengono essi stessi a lavorare i marmi in Italia. Sì, è vero, vengono, ma hanno dei privilegi per loro.

Due statuari, e scultori che sieno, spediscono due lavori: l'americano paga un diritto e l'italiano ne paga un altro assai più forte; ebbene dovremo noi rimanere indifferenti?

Certamente è utile che gli Americani vengano a mostrarci la loro attività e a portare in Italia i loro capitali; ma tuttavia dovremo noi rassegnarci a questa disuguaglianza in fatto di tariffe?

È possibile che i due scultori abbiano meriti eguali, e perchè ci prenderemo in pace che il risultato delle stesse industrie abbia nei mercati americani diversità di trattamento?

E ritornando alla prima questione del marmo, l'onorevole Cerruti dice che partono quasi nominatamente da Livorno, ma le operazioni si fanno a Genova? Chiedo mille scuse, ma questo non è esatto.

A questo proposito gli Americani hanno una pubblicazione ufficiale che è la più sicura.

Il console è obbligato a vidimare la fattura delle merci che partono per gli Stati Uniti, dichiarandone l'origine ed il prezzo, e devesi giurare la verità, altrimenti non mettono il loro visto, e se arriva la merce senza il visto del Console, immediatamente è sequestrata. Consulto l'Annuario consolare americano l'onorevole Relatore, e vedrà di dove parte il marmo in maggiore quantità per gli Stati Uniti.

I porti d'Italia che fanno affari cogli Stati Uniti, e che sono certamente la metà di tutto il commercio che facciamo coll'estero, a parte l'Europa, sono Livorno, qualche cosa la Spezia, Messina e Palermo.

Ma diceva: il non aver consultate Camere di commercio di Messina e Palermo non è una lacuna, perchè veramente gli affari si trattano a Napoli. Sa come si trattano gli affari a Napoli per Messina e per Palermo? Si negoziano alla Borsa da agenti, ed è questa una disgrazia per quella industria; si negoziano, dico alla Borsa di Napoli i prodotti di anni avvenire, ed è questa la ragione per cui i bastimenti spesso non trovano carico in taluni porti; ma non entriamo in questi particolari.

Ad ogni modo è certo che degli affari della Sicilia in generale, Catania, Messina e Palermo ne sanno più di Napoli, e vedo dall'Annuario, che indica il movimento esatto in valore ed in qualità di ogni carico ameri-

cano, che Napoli non fa che pochissimi affari cogli Stati Uniti, essendoci degli anni che non arriva a 300 sterline mentre il movimento degli Stati Uniti con la Sicilia è grandissimo, e così per Livorno.

Non dico dunque che il Ministero abbia commesso un delitto, se pur non risulta che abbia consultato le Camere di Commercio di Messina, di Carrara, di Livorno e di Palermo; ma dico che era naturale che, dovendo consultare qualche Camera di Commercio, si rivolgesse a quelle dove c'erano più affari.

Sopra queste cose si potrebbe dir molto, ma io mi terrò sulle generali. Gli Stati Uniti sono un gran paese commerciale ed utilissimo al nostro mercato per l'esportazione dei nostri prodotti del suolo e dell'industria, e spero e desidero che aumenti; ma dico che trattandosi d'interessi, dobbiamo regolarli in modo, se è possibile, di ottenere dei vantaggi, dandone, sì a loro, ma dandogliene in certa misura. Io non sono protezionista, considero la cosa al punto di vista legale e nella occasione che si discute un trattato, io non voglio dire che si sia fatto male; si sarà fatto bene; ma soggiungo che si poteva far meglio.

Infatti è utile che io ripeta i dati del loro commercio.

Gli Stati Uniti prima della guerra già facevano l'80 per cento coll'Australia, il 20 con le Filippine, il 29 con la China, il 20 col Brasile, il 72 colla Prussia, il 90 con i porti della Germania, il 68 coll'Inghilterra, il 58 colla Spagna, il 67 colla Francia, l'89 coll'Austria, il 46 coll'Italia: sono milioni di tonnellate all'anno. Se togliamo il tonnellaggio marittimo delle colonie, pareggiano l'Inghilterra e tutto il tonnellaggio del resto dell'Europa. È un paese molto importante, ci copre interamente. Se dalla marina italiana togliamo il tonnellaggio della Liguria, rimangono all'Italia 150 mila tonnellate di materiale navigabile. Mi pare dunque importante trovar modo che la nostra marina abbia dei mercati aperti al traffico e possa anch'essa svilupparsi.

Dunque, conviene che non ci lasciamo soffocare; guardiamoci un momentino: ecco il mio ragionamento ed il mio criterio generale.

Presidente. Il signor Ministro degli Affari Esteri aveva domandato la parola, ma avendola anche chiesta l'onorevole Relatore, forse sarà più utile per la discussione che io conceda facoltà di parlare prima a quest'ultimo.

Senatore Cerruti, Relatore. Il sistema di tariffe moderate è nell'indole delle istituzioni americane, e la storia ce lo prova. Dapprincipio quel paese aveva stabilito dei dazi molto moderati e ne aveva ritratti tali vantaggi che il suo tesoro ridondava di danaro al punto che in un momento si trovò avere un eccedente di rendita da essere creduto pericoloso per le libertà americane.

Parmi si trattasse poco meno di 15 milioni di dollari che si dovettero ripartire come deposito nelle casse dei diversi Stati dell'Unione per evitare l'inconveniente

d'una semma cospicua concentrata nelle mani del potere esecutivo federale.

Non fu che per la guerra sopravvenuta che si dovettero colà aggravare i dazi d'importazione.

Ora poi che si si cominciano a godere i frutti della pace, vi è una tendenza manifesta verso un sistema di ribasso, ed in allora noi saremo fra i primi a risentirne i vantaggi, in virtù appunto dell'attuale trattato che ci assicura quanto potevamo ragionevolmente aspettarci, cioè l'assimilazione perfetta al trattamento della Nazione la più favorita, ed al trattamento nazionale tanto nel commercio quanto nella navigazione diretta ed indiretta.

Ministro degli Affari Esteri. Certo il Senato comprenderà le circostanze in cui ci troviamo, e l'onorevole Senatore Bixio mi concederà che io non dica se non poche parole in risposta alle osservazioni che l'onorevole Senatore ha fatte, osservazioni che gli furono ispirate dalla sua esperienza, e dalla sollecitudine grandissima che egli ha per le nostre questioni di navigazione e di commercio.

L'onorevole Senatore Bixio trova che il trattato che ora si discute non è appieno soddisfacente, ed io sono dell'avviso dell'onorevole Bixio, e mi associo con lui. Sì, è vero: in questo trattato ci sono delle lacune. È certo che sarebbe stato desiderabile di ottenere maggiori concessioni dagli Stati Uniti; è certo che la reciprocità a cui si informa questo trattato è piuttosto una reciprocità formale che una reciprocità sostanziale. Io vado fin là; non conteso niente di tutto ciò. Ma, io dico: quando si tratta di approvare un trattato, quale è il criterio che ci deve guidare?

Per me credo che il migliore criterio praticamente sia questo:

Esaminiamo quale era lo stato delle cose antecedentemente al trattato. Conveniva meglio perdurare in questo stato di cose, o conveniva meglio fare il trattato?

Questo trattato, che ora stiamo discutendo, è il solo possibile, e segna un tale miglioramento sullo stato delle cose antecedenti che francava la spesa di concluderlo.

Credo che questo sia il criterio col quale si devono giudicare queste stipulazioni, e che colla scorta di questo criterio questo trattato possa ottenere il voto del Senato. Del resto lo stesso onorevole senatore Bixio non rifiuta il suo voto.

Ora quale era lo stato delle cose antecedentemente al trattato attuale?

Noi avevamo il trattato del 1838 fra la Sardegna e gli Stati Uniti.

Questo trattato era stato esteso a tutta Italia secondo il principio generale che noi avevamo adottato.

Noi abbiamo, tra il vario complesso dei trattati che avevano i diversi Stati d'Italia, preso quelli del Regno di Sardegna, ed abbiamo mantenuto le basi su cui questi trattati erano formati, e che si estendevano di pien diritto per tutta l'Italia. Mi giova anzi avvertire

che noi non abbiamo trovato a questa nostra tesi difficoltà presso gli Stati Uniti, benchè alcune Corti di quegli Stati avessero sollevato delle difficoltà ed anche emessi dei giudicali in opposizione colla nostra tesi.

Noi avevamo dunque il trattato del 1838. Però nel 1864 il Governo degli Stati Uniti, basandosi appunto sull'articolo, che fu già citato, del trattato del 1838, chiese al Governo Italiano che fossero accordati al commercio degli Stati Uniti quei vantaggi che noi avevamo accordati alla Francia ed a quegli altri Stati con cui noi avevamo concluso dei trattati sulle basi di quello francese.

La domanda degli Stati Uniti era abbastanza ragionevole. Essa poteva però aprire il campo a qualche dubbio. Ad ogni modo il Governo Italiano ha accordato, provvisoriamente è vero, agli Stati Uniti la tariffa convenzionale tra l'Italia e la Francia.

Questo dunque era lo stato delle cose prima che cominciassero i negoziati per il trattato che ora si discute.

Questa condizione di cose evidentemente doveva essere regolarizzata. Essa fondavasi infatti sopra un atto del potere esecutivo in un caso dubbio, atto che si giustificava col trattato del 1838; ma infine era una concessione fatta dal potere esecutivo e che doveva essere ratificata dal potere legislativo.

Non vi era dunque da far altro che, o proporre al Parlamento la sanzione di questa concessione fatta in via provvisoria agli Stati Uniti, oppure trattare per concludere una nuova stipulazione commerciale.

Il miglior partito era quello certamente di negoziare un nuovo trattato con gli Stati Uniti.

Negoziando questo trattato cogli Stati Uniti potevamo ben prevedere che ci saremmo trovati, in quanto a tariffe, in quella situazione che fu esposta dal Senatore Bixio.

Il Governo degli Stati Uniti non può stabilire le sue tariffe per rapporti internazionali. Esse sono fissate dal Congresso, e non sono oggetto di stipulazioni commerciali. Questo da un lato.

Da un altro lato che cosa era questa nostra tariffa convenzionale? È vero che in Italia vi è una tariffa generale e una tariffa convenzionale. Ma siccome noi abbiamo fatto dei trattati speciali con quasi tutti gli Stati; siccome realmente la tariffa generale rimane come qualche cosa che è molto meno generale della tariffa convenzionale, perchè quest'ultima è applicata molto più largamente della prima; così a me sembra che la tariffa generale può quasi dirsi un'eccezione.

Dunque noi che cosa dovevamo fare? Dovevamo concordare una nuova tariffa, e dovevamo ratificare con una sanzione parlamentare la concessione che era stata fatta agli Stati Uniti nel 1864, oppure dovevamo ritirare questa concessione. Potevasi anche ratificare puramente e semplicemente la concessione fatta nel 1864 con gli Stati Uniti; ma allora non avremmo avuto per noi altro che il trattato del 1838, mentre sape-

vamo che ci era possibile di fare un trattato migliore, non per quanto riguarda le tariffe, ma per lo meno per quanto riguarda la navigazione e gli stabilimenti, per quanto riguarda insomma altre condizioni le quali, con un paese come gli Stati Uniti, con cui abbiamo molti rapporti di navigazione, e nel quale abbiamo una emigrazione molto numerosa, sono oggetto per noi di grande importanza.

Inoltre io credo che, quand'anche sotto l'aspetto puramente commerciale questo trattato non sia pienamente soddisfacente, l'Italia non possa pentirsi di averlo concluso.

Non può pentirsi d'averlo concluso, non fosse altro per la considerazione che questo trattato, per quanto riguarda i principii del diritto marittimo internazionale, segnerà un passo nella storia di esso diritto marittimo internazionale. Con questo trattato gli Stati Uniti e l'Italia danno un esempio che non rimarrà senza frutto.

Ora l'onorevole Bixio sa meglio di me che è un onore per l'Italia di prendere delle iniziative tutte quelle volte che si tratta di questioni di progresso e di libertà.

Egli è manifesto, d'altronde, che un paese come l'Italia la quale per qualche tempo non potrà dare alla sua marina militare uno sviluppo adeguato a quello che avrà la sua marina commerciale, è certamente interessato, lasciando da parte la questione di principio, a che le massime più liberali prevalgano nel diritto internazionale marittimo.

La Sardegna, in nome d'un'Italia futura, ha avuto l'onore di firmare i principii del trattato di Parigi nel 1856.

Ora l'Italia costituita segnò con una grande nazione marittima uno sviluppo, un complemento di questi principii, e certamente l'onorevole Senatore Bixio non può essere insensibile a questi risultati.

Dovevamo noi ritirare la concessione fatta nel 1864? e poichè non potevamo ottenere in fatto di tariffe altre concessioni, applicare dal canto nostro quelle che chiamiamo le nostre tariffe generali, ma che in fondo sono un trattamento odioso per quella nazione a cui si applicano, vale a dire non accordare quello che accordiamo a tutti gli Stati d'Europa e ad una buona parte degli Stati d'America?

Io credo, o Signori, che se noi avessimo fatto questo, saremmo incorsi, e seriamente nel pericolo di metterci per una via nella quale certamente l'onorevole Bixio non vuole invitarci ad entrare, vale a dire nella via delle rappresaglie e della guerra di tariffe. *cosa che gli Stati Uniti avrebbero potuto fare, tanto più facilmente in quanto che i procedimenti sono abbastanza speditivi in quel paese quando si entra in una via di questo genere.*

È certo che vi sono merci d'importazione italiana che sono gravate negli Stati Uniti di balzelli veramente eccessivi.

L'onorevole Senatore Bixio ha parlato della que-

stione dei marmi, ed io posso assicurare che il Governo non vede con indifferenza la questione di cui egli si occupa. Ora non è il momento in cui si possa rivedere la tariffa americana; ma il Governo frattanto ha fatto dei passi, ha fatto conoscere il suo modo di vedere, e proporrà tutto quello che sarà possibile perchè al momento opportuno si possa ottenere dagli Stati Uniti la riduzione delle tariffe le quali pesano in un modo veramente grave sul marmo di Carrara.

È vero che l'esportazione per gli Stati Uniti dei marmi di Carrara non è diminuita, anzi andò a mano a mano aumentando, ma certo io posso assicurare l'onorevole Bixio che il Governo italiano farà quanto è in poter suo perchè, come diceva, queste tariffe troppo gravi vengano diminuite.

Ma l'onorevole Bixio mi potrà dire (ed è questa una delle obiezioni che si fanno al trattato), il miglior modo per ottenere dagli Stati Uniti una riduzione dei dazii su quegli oggetti che più interessano, era quello di non legarsi le mani, perchè potevamo esercitare una certa pressione su quel Governo e su quel paese, minacciando di gravare alla nostra volta prodotti degli Stati Uniti che si importano in Italia.

Ma vediamo quale è lo stato attuale del commercio: prendiamo per esempio il petrolio, sul quale abbiamo pochi giorni or sono votato una tassa. Il petrolio non entra nella tariffa convenzionale franco-italiana, e se noi crediamo di avere il diritto di aumentare la tassa sul petrolio in faccia alla Francia, certamente gli Stati Uniti non possono farci opposizione di sorta, perchè noi accordiamo loro il trattamento delle nazioni più favorite, e quando gli Stati Uniti hanno il trattamento che noi accordiamo agli altri paesi, essi hanno tutto quello che possono chiedere, ed a cui hanno diritto: nè più, nè meno.

Ora vuoi che pigliamo altre merci, come i tabacchi, i cotoni lavorati; ma io credo che rappresaglie di questo genere evidentemente riescirebbero a danno dell'Italia, e ricadrebbero sopra noi stessi, senza che potessero esercitare nessuna influenza sugli Stati Uniti, ai quali noi accordiamo il trattamento delle Nazioni più favorite, e coi quali esiste una reciprocità per cui gli Stati Uniti fanno per noi quello che fanno per gli altri, e noi facciamo altresì per gli Stati Uniti quel che facciamo per gli altri; imperocchè quel che facciamo per gli altri non è già la tariffa generale, ma la tariffa convenzionale, che in realtà è la sola che si applichi.

L'onorevole generale Bixio ha pur parlato della navigazione di fiumi, ed è vero quanto egli ha detto; ma in fine, prima che i bastimenti a vapore degli Stati Uniti possano solcare il Po od il Tevere, il presente trattato sarà certamente scaduto, per cui esso non compromette questa questione, la quale non può avere un'importanza pratica, se pure l'avrà mai, che in una epoca assai remota.

L'onorevole Senatore Bixio teme pure che questo trattato possa, venendo per l'ultimo, creare in certo

modo degli ostacoli alla libertà della nostra politica commerciale. Io lo assicuro che questo non sarà. Nel 1863 abbiamo fatto un trattato colla Francia, il quale per l'importanza degli scambi tra i due paesi è un trattato dominante. Sulle basi di questo trattato abbiamo concluso tutti gli altri i quali hanno presso a poco la stessa scadenza. Evidentemente nel 1863 e 1864 il Regno d'Italia era appena formato; noi non potevamo valerci della esperienza, non potevamo valerci del passato. Ma noi con i nostri trattati di commercio abbiamo preso un'iniziativa, abbiamo voluto trattare sulle basi del libero scambio. Ora poi che cosa dobbiamo fare?

Noi dobbiamo fare uno studio ampio, compiuto, sullo stato dei nostri rapporti commerciali e dei risultati dei trattati di commercio, e in questo studio, quando scadranno i trattati attuali, sarà tenuto conto della politica commerciale che potrà prevalere in Europa fra quattro o cinque anni, e che io oggi non saprei precisare. Ma sarà, io credo, colla coraggiosa ispirazione di libertà la quale ha sempre condotto l'Italia nel cammino commerciale, che noi sapremo provvedere ad un nuovo complesso di trattati.

Ecco le osservazioni che desideravo fare in risposta all'onorevole Senatore Bixio.

Presidente. Essendo esaurita la discussione generale sul progetto di legge, e questo constando di un solo articolo, si procederà in seguito alla votazione per squittinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per unificazione del Debito pubblico pontificio.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 73.)

È aperta la discussione generale.

Prego l'onorevole Relatore ed i membri della Commissione di Finanze a prendere il loro posto.

Non chiedendosi la parola nella discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1. Sono riconosciuti e dichiarati debiti del Regno d'Italia i debiti già iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico romano, che sono designati alle categorie I e II nello stato annesso alla presente legge. »

Si prescinderà di dare lettura dello stato annesso, salvo che qualche Senatore ne chieda la lettura.

È aperta la discussione sull'art. 1.

Non chiedendosi la parola su quest'articolo, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il debito notato al N. 1 dello stato, di cui al precedente articolo, sarà trascritto nel Gran Libro del Debito pubblico italiano in rendita consolidata 5 per cento.

» I debiti notati al N. 2 dello stesso stato saranno inclusi separatamente nel Gran Libro colla rendita e colle condizioni che hanno di presente. »

(Approvato.)

« Art. 3. I titoli nominativi e al portatore che rappresentano le rendite, le quali in virtù della presente legge devono iscriversi in rendita consolidata italiana dovranno essere presentati entro il corrente anno 1871 alla Direzione generale del Debito pubblico del Regno.

» Il cambio dei titoli nominativi che al portatore comincerà dalla promulgazione della presente legge.

» In caso di perdita del titolo che rappresenta iscrizione nominativa si dovrà farne apposita dichiarazione entro lo stesso termine.

» Quando poi il titolo per iscrizione nominativa, che dovrebbe commutarsi, non fosse ancora stato emesso, si dovrà entro lo accennato periodo presentare il documento equipollente che dà diritto alla rendita.»

(Approvato.)

« Art. 4. Il cambio dei titoli al portatore si eseguirà sull'esibizione dei titoli stessi.

» Per le iscrizioni nominative il cambio avrà luogo a favore di chi sia stato riconosciuto avente diritto alla riscossione delle rate semestrali della rendita. »

(Approvato.)

« Art. 5. Le nuove iscrizioni potranno essere conformi alle vecchie qualunque sia la loro intestazione, e il modo con cui il vincolo sia rappresentato; non potranno però in seguito trasferirsi con altre regole e vincolarsi se non in conformità di quanto è prescritto nella legge costitutiva del Gran Libro del Debito pubblico italiano.

» La cancellazione per altro dei vincoli, già esistenti sulle antiche iscrizioni, potrà, ove la domanda ne sia fondata, essere ordinata con Decreto pronunziato in Camera di Consiglio dal Tribunale civile di Roma in tutti quei casi ne quali l'amministrazione del Debito pubblico non creda di potervi con sufficiente sicurezza aderire sopra i soli documenti presentabile dagli interessati. »

(Approvato.)

« Art. 6. Quando nel termine fissato all'articolo terzo non siano stati presentati gli attuali titoli, o non si sene dichiarata la perdita o provato altrimenti il diritto alla rendita con documenti equipollenti tutte le rate semestrali dovute sulle rendite non unificate saranno indistintamente colpite dalla caducità comminata dall'articolo 13 della legge 4 agosto 1861, N. 174. »

(Approvato.)

« Art. 7. Con Regio Decreto sarà determinato il tempo entro il quale abbia a farsi il cambio dei titoli rappresentanti le categorie del debito redimibile.

» I possessori però dei certificati al portatore che rappresentano obbligazioni create coi Sovrani chirografi 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 dovranno chiederne il cambio colle obbligazioni attuali corrispondenti, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

» Scaduto il termine dei sei mesi pel ritiro delle obbligazioni rappresentate dai certificati al portatore, e quello che sarà per stabilirsi pel cambio dei titoli attuali in titoli di Debito pubblico del Regno d'Italia,

resterà sospeso il pagamento delle rate semestrali maturate e di quelle che siano per maturarsi. »

(Approvato.)

« Art. 8. La prescrizione quinquennale e quella trentennaria stabilita all'art. 37 della legge 10 luglio 1861, N. 94, sono applicabili ai debiti pubblici compresi nello stato annesso alla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 9. In tutto ciò che non sia contrario alla presente legge dovranno osservarsi le disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1861, N. 174. che sarà pubblicata nella provincia romana. »

(Approvato.)

« Art. 10. Con Decreto Reale saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Rimane così esaurita la discussione di questo disegno di legge, e si procederà successivamente allo squittinio segreto.

Segue all'ordine del giorno il disegno di legge per l'aggregazione dei Comuni di Manziana e di Canale al circondario di Roma e al mandamento di Bracciano.

(V. Atti del Senato N. 70.)

Si dà lettura del progetto di legge.

« Articolo unico. I comuni di Manziana e di Canale dipendenti dal circondario di Civitavecchia e dal mandamento di Tolfa sono aggregati per tutti gli effetti giudiziari ed amministrativi al circondario di Roma, ed al mandamento di Bracciano. »

È aperta la discussione su questo progetto. Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di legge composta di un solo articolo, si procederà poi alla votazione per squittinio segreto.

Segue il disegno di legge per la vendita della Tenuta di Portici alla provincia di Napoli a trattativa privata.

(V. Atti del Senato N. 77.)

Si dà lettura del progetto di legge.

« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a vendere a trattativa privata per mezzo della Società anonima per la vendita dei beni demaniali, alla provincia di Napoli la tenuta di Portici, per il prezzo di lire 720.000, pagabile in 12 rate uguali di lire 60.000: la prima nell'atto della stipulazione del contratto, e le altre di anno in anno col frutto scalare del 5 per cento. »

È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, si procederà successivamente alla votazione a squittinio segreto sopra l'articolo unico di questo progetto di legge.

Segue il progetto di legge per autorizzazione della spesa necessaria al trasporto ed alla tumulazione nel tempio di S. Croce in Firenze della salma di Ugo Foscolo.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 76.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. La salma di Ugo Foscolo sarà depositata nel Tempio di S. Croce di Firenze. »

Nessuno chiedendo parlare, metto ai voti l'art. 1. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le spese per il trasporto e la deposizione saranno sostenute dall'Eraio dello Stato ed iscritte in apposito Capitolo delle spese straordinarie del Bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1871 e col titolo: « *Trasporto dall'Inghilterra della salma di Ugo Foscolo e sua deposizione nel Tempio di Santa Croce in Firenze L. 10,000.* »

(Approvato.)

Sarà in seguito proceduto alla votazione per squittinio segreto.

Segue all'ordine del giorno il disegno di legge per l'approvazione della convenzione fra le Finanze ed il Municipio di Milano per cessione di stabili demaniali e costruzione di un carcere a sistema cellulare.

(V. Atti del Senato N. 75.)

Si dà lettura del progetto:

« Articolo unico. È approvata la Convenzione fra le Finanze ed il Municipio di Milano con la quale il Municipio, in compenso delle cessioni fattegli di alcuni stabili demaniali, per il valore di L. 1,553,409 24, assume la costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare, nei modi e con le condizioni stabilite nell'atto del 13 giugno 1871, ai rogiti Della Vedova. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, sarà pure proceduto in seguito alla votazione a squittinio segreto sopra questo progetto di legge.

Viene infine il progetto di legge del passaggio del Comune di Volongo dalla provincia di Brescia a quella di Cremona.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 74.)

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Comune di Volongo passa il 1° gennaio 1872 dalla provincia di Brescia a quella di Cremona, ed è aggregato al Circondario di Cremona, ed al mandamento di Pescarolo. »

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con speciali Decreti alle disposizioni che potessero occorrere per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato.)

Sono così esauriti tutti i progetti portati all'ordine del giorno, come pure tutti i lavori di cui il Senato era chiamato ad occuparsi in questa parte della Sessione.

Egredi Colleghi.

Nel momento di separarci, nel momento di dire addio a questa cara e bellissima Firenze, che da più di un lustro ci alberga con ogni maniera di cortesia, per rividerci nella grande Metropoli dai fati designata all'Italia, io sento più che mai vivo il desiderio che fosse qui presente sopra questo seggio l'onorato nostro Presidente, il quale con altra voce e con altra autorità che non è la mia, ben saprebbe farsi il degno interprete dei comuni nostri sentimenti e rendervi per i saggi vostri lavori quell'omaggio di encomio che vi è dovuto, e che il paese, giusto apprezzatore dei vostri atti, a manifesti segni vi tributa.

Ma poichè siamo privi della desiderata presenza dell'ottimo nostro Capo, mi sia concesso dalla benevola indulgenza onde voi mi siate cortesi, e detta quale altamente vi ringrazio, lo adempiere anche questo dovere supremo della Presidenza che ho l'onore di occupare.

Il periodo di questa Sessione, che oggi tocca al suo termine, sarà memorabile nei fasti del nostro Parlamento, se non per il numero delle leggi votate, al certo per la loro importanza, veramente straordinaria e tale da onorare il senno della Rappresentanza di qualunque nazione. Noi abbiamo fermate le ardue basi dell'era novella che, col chiudersi della pacifica ed ordinata nostra rivoluzione, sta per aprirsi al Regno d'Italia, insediato nella storica e naturale sua capitale, accanto al venerando seggio del Pontificato cattolico, restituito alla purità della primigenia sua natura spirituale e religiosa.

Il Senato, nel compiere coll'usata sapienza i rilevanti suoi lavori, riuscì ad ottenere il difficile intento di conciliare la necessaria maturità del consiglio colla prontezza che da imperiose circostanze era reclamata.

Volgendo oggi per un istante lo sguardo al cammino felicemente percorso nella ricostituzione della nostra contrastata nazionalità, è bello e consolante, o Signori, il vedere come l'Italia si sia fatta a Torino, si sia compiuta a Firenze, ed ora vada a consolidare nella Città Eterna la sua unità e le future sue sorti.

Ma noi, nel dipartirci da questa sede nobilissima di ogni bell'arte, da questo splendido modello di ogni gentil costume, non possiamo non sentirci penetrati dalla più viva riconoscenza verso la civile popolazione, verso il benemerito Municipio, e verso la egregia Guardia Nazionale, che fecero a gara nel rendere al Parlamento ed al Governo gradita, comoda e sicura questa residenza. La storia meravigliando dirà con ragione di Firenze, che non chiedente, ricevette dall'Italia la Corona di Capitale, e plaudente con tutta Italia la consegnò alla maggiore Sorella, subito che Roma fu resa, secondo il suo voto, agli Italiani.

Sia lode solenne, o Signori, sia eterna riconoscenza a Firenze ed ai Fiorentini! Con questo sentimento scolpito nei nostri cuori, colla ricordanza non meno grata di Torino, e fermi nella costante e leale devo-

zione ai sacri nostri doveri verso il Re e verso la Patria, moviamo, o Signori, alla volta di Roma, alla memoranda Città, altera dei suoi trionfi e dei suoi grandi monumenti, dove ci attendono. (e non sarà invano), le auguste tradizioni e i celebrati esempi di quel suo Senato che riempi di civile sapienza le pagine della Storia, e che tutto il mondo ricorda e sempre ricorderà con alta ammirazione e con profonda riverenza.

I più fausti auspicii arridano dall'alto del Campidoglio al Re valoroso, al Parlamento ed al Governo che ubbidienti al voto degli Italiani, fidenti nella santità del diritto nazionale e nell'aiuto del supremo Protettore di ogni causa giusta, vanno ad inaugurar i novelli destini di un popolo, che risorto al pristino onore dopo secoli di sventure e di servaggio, riporta alfine le benedette e stabili sue tende nel seno dell'antica e venerata sua madre.

(Segni di viva approvazione.)

Senatore Casati. Signori! Sono commosso! Io ebbi l'onore di presiedere per il primo questo Augusto Consesso allorchè si radunò in questa Città. Poichè non ebbi mai occasione di ringraziarvi di avermi, in cinque anni che tenni quel seggio, accolto sempre con bontà, con amicizia, e confortato coi vostri consigli, permettete che almeno in questa occasione ve ne ringrazi, e ve ne ringrazi con tutto il cuore.

Io durai su quel seggio finchè non fu detto che il Senato doveva prendere altra stanza.

Dirò la verità; l'abbandonai con dispiacere per l'idea di dover andare a Roma, e di dover lasciare questa città.

Io cercai, per quanto mi fu possibile, di adempiere al debito mio, e voi mi avete tollerato, ed io di nuovo ve ne ringrazio.

Noi andremo a Roma!

Le belle parole, che ora disse il nostro Presidente, mi tolgono di aggiungerne altre; imperocchè egli ci fece conoscere che cosa faremo colà e il modello che abbiamo da imitare, l'antico Senato Romano! Senato che durò incorrotto fino ai tempi di Augusto e non più; perchè poscia fu Senato ligio alla tirannide!

E noi non avremo la sventura giammai d'essere a fronte della tirannide; ma se pure questa sventura ci incogliesse, il Senato Italiano non imiterà certo quello di Tiberio e di Domiziano.

Io esprimo questi miei sentimenti, e li esprimo col cordoglio di dover abbandonare questa cara Firenze, per ogni riguardo degna di affetto.

Con queste parole, chiudo il mio addio a voi. Ci rivedremo a Roma!

Temo per altro che non potrò essere così assiduo come finora lo fui, perchè gli anni divenuti ormai gravi, non mi permettono di esserlo come pur sarebbe mio desiderio.

Accogliete questi miei sentimenti e conservatemi nella vostra memoria.

(Segni di viva approvazione.)

Senatore Sanseverino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sanseverino. Dopo le bellissime espressioni del nostro onorevole Presidente, io vorrei che con un voto si esprimesse la nostra riconoscenza per la cortese accoglienza che abbiamo sempre avuta in Firenze.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Sanseverino di aver presente che il Senato espresse già questo voto quando dichiarando Firenze benemerita della Nazione, le mandava un saluto di affetto.

Senatore Sanseverino. Credo però che un nuovo saluto prima di partire non sarebbe gettato.

Senatore De Luca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Luca. Il voto è in tutti i nostri cuori; noi non dimenticheremo mai le cordiali gentilezze che ci ha fatte Firenze.

Presidente. Procederemo ora all'appello nominale. (Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Risultato delle votazioni:

1. Progetto di legge per l'autorizzazione di vendita a trattativa privata alla provincia di Napoli della tenuta di Portici.

Votanti 83
Favorevoli 75
Contrari 8

Il Senato approva.

2. Unificazione del debito pubblico pontificio.

Votanti 83
Favorevoli 72
Contrari 11

Il Senato approva.

3. Passaggio del Comune di Volongo dalla provincia di Brescia a quella di Cremona.

Votanti 83
Favorevoli 83

Il Senato approva.

4. Approvazione della convenzione fra le Finanze ed il Municipio di Milano per cessione di stabili demaniali, e costruzione di un carcere a sistema cellulare.

Votanti 83
Favorevoli 81
Contrari 2

Il Senato approva.

5° Autorizzazione della spesa necessaria al trasporto ed alla tumulazione nel Tempio di Santa Croce in Firenze della salma di Ugo Foscolo.

Votanti 83
Favorevoli 69
Contrarii 14

Il Senato approva.

Ora si procederà alla votazione a squittinio segreto degli altri progetti di legge.

Si farà nuovamente l'appello nominale.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1871.

(Il Senatore Segretario Ginori-Lisci fa l'appello nominale.)

Risultato delle votazioni.

Progetto di legge per l'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione cogli Stati Uniti d'America.

Votanti 81
Favorevoli 78
Contrarii 3

Il Senato approva.

Provvedimenti speciali di pubblica sicurezza.

Votanti 81
Favorevoli 77
Contrarii 4

Il Senato approva.

Concorso dell'Italia nella costruzione della ferrovia del S. Gottardo.

Votanti 81
Favorevoli 71
Contrarii 10

Il Senato approva.

Aggregazione dei comuni di Manziana e di Canale al Circondario di Roma e al Mandamento di Bracciano.

Votanti 81
Favorevoli 75
Contrarii 6

Il Senato approva.

Invito ora i miei onor. Colleghi a scioglierci al grido di Viva il Re! Viva l'Italia! Viva Firenze! Viva Roma!

(Grida unanimi, fragorosi e prolungati applausi.)

La seduta è sciolta (ore 5.)